

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

### Libro I - Dei reati in generale Titolo VI - Della estinzione del reato e della pena

#### **Art. 168 Revoca della sospensione**

Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'[art. 164](#), la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

1. commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;
2. riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'[articolo 163](#).

Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'[art. 163](#), il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena.

La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'[articolo 164](#), quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'[articolo 444](#) del codice di procedura penale.